

Delibera n° 1169

Estratto del processo verbale della seduta del
23 luglio 2021

oggetto:

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA FEAMP 2014-2020. RIAPERTURA DEI TERMINI E MODIFICA DEL BANDO DELLA MISURA 2.55 LETTERA B) "MISURE SANITARIE" PER LA COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE A CAUSA DELL'EPIDEMIA DA COVID19, DELLA PRIORITÀ 2 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014, APPROVATO CON DGR 885/2021.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";

Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l'altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura del MiPAAF l'Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;

Vista la L. 29 dicembre 1990, n. 428 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990" che all'art. 4, comma 3 prevede che i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua per la programmazione FEAMP le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi;

Considerato che con DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata stabilita la ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;

Visto l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;

Visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 102 del 9 giugno 2016, che in particolare:

- approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni), priorità e misura,
- identifica le funzioni dell'AdG e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega della stessa agli OI,
- definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'AdG e gli OI,
- elenca le misure a competenza esclusiva degli OI e dello Stato e le misure condivise tra OI e lo Stato,
- attribuisce le risorse complessive a ciascun OI per singola misura in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 17 giugno 2016 che, in particolare, approva il piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui al Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 – 2020, suddiviso misure come definito nell'ambito dell'Accordo Multiregionale;

Visto il capitolo 11 "Modalità di attuazione" del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020, ed in particolare il paragrafo 11.2 che prevede l'istituzione di un Tavolo istituzionale tra l'AdG e gli OI per garantire coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 – 2020, istituito a norma dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ha approvato, in data 25.5.2016, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per tutte le misure d'intervento, con esclusione delle misure relative alla Community-Led Local Development (CLLD), previste dal Programma;

Considerato che il Tavolo istituzionale, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha approvato i documenti, necessari ad assicurare una corretta ed uniforme attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020 sul territorio nazionale tra i quali le Linee Guida di ammissibilità delle Spese e le schede di misura per l'attuazione delle misure a gestione regionale;

Constatato che a seguito del Tavolo istituzionale nella seduta del 11 maggio 2017 e della procedura per iscritto conclusa con gli esiti pervenuti con nota prot. 13493 del 8 giugno 2017, le citate schede di misure sono state riviste ed aggiornate;

Considerato che detti documenti, rappresentano gli elementi necessari per la predisposizione dei bandi da parte dell'AdG e degli OI per le misure di propria competenza;

Visto il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il Regolamento (UE) **2020/560** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto MIPAAF n.9053167 del 13.8.2020, con il quale si approva la modifica dell'Accordo Multiregionale concordata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 6 agosto 2020;

Constatato che la modifica semplificata del PO FEAMP, approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta avviata in data 23 novembre 2020 e di cui alla nota Ares (2020) 7530301 d.d. 11 dicembre 2020, prevede l'integrazione dell'allegato XIII del P.O. FEAMP con le procedure di calcolo dei premi e compensazioni delle misure 1.33 lettera d) e 2.55 lettera b);

Preso atto che a seguito del Tavolo istituzionale con procedura per iscritto conclusa

con gli esiti pervenuti in data 29.1.2021, sono state approvate le disposizioni attuative inerenti le misure 1.33 lettera d) e 2.55 lettera b);

Preso atto che con comunicazione protocollata al n. AGFOR-GEN-2021-7285 del 02.02.2021 l'Autorità di Gestione trasmette la nuova articolazione del piano finanziario regionale FEAMP approvato nell'ambito della modifica semplificata del PO FEAMP di cui alla nota Ares (2020) 7530301 d.d. 11 dicembre 2020;

Vista la DGR n.246 del 19.2.2021 con la quale si prende atto della rimodulazione del piano finanziario FEAMP;

Ritenuto di dare attuazione alla Misura 2.55 paragrafo 1. lett. b) "Misure sanitarie", inerente le compensazioni delle imprese acquicole a seguito della pandemia per COVI19, della priorità 2 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma finanziario FEAMP con apposito bando, con le risorse disponibili per le relative misure come previsti con la deliberazione della Giunta regionale n. 246 del 19 febbraio 2021;

Vista la DGR n. 884 del 04 giugno 2021, con cui è stato approvato il bando di attuazione della Misura 1.33 lett. d) "Arresto temporaneo delle attività di pesca" con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti, allegato A alla delibera;

Vista la DGR n. 885 del 04 giugno 2021, con cui è stato approvato il bando di attuazione della Misura 2.55 lett. b) "Misure sanitarie" con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti, allegato A alla delibera;

Preso atto che i suddetti bandi, sono stati redatti con riferimento ai documenti approvati dal Tavolo istituzionale applicando le necessarie specificazioni utili a regolamentare le diverse situazioni prevedibili;

Vista la nota prot. n. 0293405 del 25/06/2021 con cui l'Autorità di gestione, formula alcune osservazioni in merito ai bandi;

Preso atto che in data 29/06/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze a valere sui suddetti bandi approvati con DGR n. 884 e 885 del 04/06/2021;

Preso atto che le principali osservazioni di cui alla suddetta nota prot. n. 0293405 del 25/06/2021 per il bando misura 1.33 lett. d) riguardano i seguenti aspetti:

- la modalità di attestazione da parte dell'Autorità marittima necessaria ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle istanze;
- le modalità di pubblicazione della graduatoria;
- l'esplicito richiamo nel bando delle Disposizioni attuative di Misura dell'Autorità di Gestione;
- l'indicazione del Foro competente per eventuali controversie;
- l'esplicito richiamo nel bando del Reg (UE) 460/2020 in particolare per quanto riguarda il periodo di ammissibilità decorrente dal 1° febbraio 2020;

Preso atto che il bando mis.1.33 approvato con DGR. n. 884 del 04/06/2021 non ha presentato criticità di rilievo, che le indicazioni fornite sono di carattere formale ed attuabili dagli Uffici nel corso delle procedure istruttorie, e che quindi non richiedono modifiche al bando già approvato con precedente deliberazione giuntale;

Constatato, che le osservazioni e ai suggerimenti indicati con la suddetta nota prot. n. 0293405 del 25/06/2021 per il bando misura 2.55 lett. b) approvato con DGR n. 885 del 04/06/2021 riguardano principalmente:

- una ulteriore specificazione del periodo di ammissibilità a partire dal 1° febbraio 2020;
- con riferimento all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", ai fini di una migliore descrizione del valore FattC, l'eliminazione delle parole "per fatturato proveniente dalla sola attività acquacoltura si intende il fatturato conseguente la produzione e lavorazione del solo prodotto ittico aziendale";
- con riferimento all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", la rettifica

della formula di calcolo del FattM nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020, che si traduce, per esclusione, nel considerare quale valore della riduzione del fatturato il valore assoluto (e non percentuale) della media delle riduzioni registratesi per aziende simili nell'arco temporale di riferimento, comportando una variazione del calcolo dell'indennità per tali tipologie di imprese;

- l'introduzione di una specifica richiesta della documentazione relativa a "copia dei bilanci degli ultimi cinque anni, o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni";

Ritenuto pertanto necessario procedere a rettificare il bando misura 2.55 lett. b) con conseguente ripubblicazione dello stesso e riapertura dei termini per la presentazione delle istanze, in adesione alle osservazioni formulate dall'Autorità di Gestione;

Valutato che le conseguenti modifiche da apportare al bando siano come di seguito riportato:

- all'art. 5 "Criteri di ammissibilità relativi all'operazione", dopo le parole "L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP." Sono aggiunte le seguenti: "Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma dell'art. 1, par. 7 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.";

- all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", nella descrizione del valore FattC sono eliminate le parole "*per fatturato proveniente dalla sola attività acquacoltura si intende il fatturato conseguente la produzione e lavorazione del solo prodotto ittico aziendale;*"

- all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", nel paragrafo relativo alle imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020 vengono eliminate le parole "*(media delle riduzioni $Mr\%$ intesa come percentuale di perdita rispetto al Fatt M, ne segue: $PR = (FattC / (1 - Mr\%)) - FattC$.)*"

- all'art. 13 viene aggiunta la frase "L'avvio del procedimento avverrà a decorrere dal termine finale di ricezione delle domande indicato all'art. 14.";

- all'art. 14 "Modalità e termini per la presentazione della istanza" il termine per la presentazione delle istanze è modificato in 17/08/2021 e viene aggiunto il seguente paragrafo "*Per le imprese che hanno presentato istanza a valere sul bando approvato con DGR n. 885 del 04/06/2021, le istanze conservano la loro validità ai fini della richiesta di finanziamento, pertanto non è necessario presentare una nuova istanza di finanziamento. Resta comunque possibile trasmettere integrazioni o rettifiche alla documentazione già inviata;*"

- all'art. 15 "Documentazione da presentare per accedere alla domanda" viene aggiunta la seguente documentazione "*Copia dei bilanci degli ultimi cinque anni, o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni;*"

Visto l'allegato A alla presente delibera, con cui viene modificato il bando di attuazione della Misura 2.55 lett. b) "Misure sanitarie" approvato con DGR n. 885 del 04 giugno 2021 e vengono riaperti i termini per la presentazione delle istanze;

Considerato che le istanze finora pervenute a valere sul bando approvato con DGR n. 885 del 04 giugno 2021 restano valide ai fini della richiesta di finanziamento e che di queste nessuno degli istanti risulta aver iniziato l'attività nell'anno 2019 oppure nell'anno 2020;

Ritenuto opportuno quindi approvare l'Allegato A) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Valutato utile che l'adeguamento dei moduli per la presentazione dell'istanza di finanziamento o comunque previsti dal bando siano approvati con decreto del

Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e pubblicati nella specifica pagina internet dell'Amministrazione regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, **la Giunta regionale** all'unanimità

Delibera

1. Per le motivazioni in premessa, il bando per gli interventi previsti dalla Misura 2.55 lettera b) "Misure sanitarie", inerente le compensazioni delle imprese acquicole a seguito della pandemia per COVID19, della priorità 2 del regolamento (UE) n. 508/2014 per l'attuazione del programma FEAMP, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 885 del 04/06/2021, è modificato come di seguito riportato:

- all'art. 5 "Criteri di ammissibilità relativi all'operazione", dopo le parole "L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP." Sono aggiunte le seguenti: "Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma dell'art. 1, par. 7 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.;"

- all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", nella descrizione del valore FattC sono eliminate le parole "per fatturato proveniente dalla sola attività acquacoltura si intende il fatturato conseguente la produzione e lavorazione del solo prodotto ittico aziendale.;"

- all'art. 11 "Spesa ammissibile e metodologia di calcolo", nel paragrafo relativo alle imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020 vengono eliminate le parole "(media delle riduzioni $M_r\%$ intesa come percentuale di perdita rispetto al Fatt M, ne segue: $PR = (FattC / (1 - M_r\%)) - FattC$);"

- all'art. 13 viene aggiunta la frase "L'avvio del procedimento avverrà a decorrere dal termine finale di ricezione delle domande indicato all'art. 14.;"

- all'art. 14 "Modalità e termini per la presentazione della istanza" il termine per la presentazione delle istanze è modificato in 17/08/2021 e viene aggiunto il seguente paragrafo "Per le imprese che hanno presentato istanza a valere sul bando approvato con DGR n. 885 del 04/06/2021, le istanze conservano la loro validità ai fini della richiesta di finanziamento, pertanto non è necessario presentare una nuova istanza di finanziamento. Resta comunque possibile trasmettere integrazioni o rettifiche alla documentazione già inviata.;"

- all'art. 15 "Documentazione da presentare per accedere alla domanda" viene aggiunta la seguente documentazione "Copia dei bilanci degli ultimi cinque anni, o degli anni di attività nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni".

2. È approvato il testo aggiornato del bando per gli interventi previsti dalla Misura 2.55 lettera b) "Misure sanitarie", allegato A) alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che modifica l'allegato A) alla DGR n. 885 del 04/06/2021 e contiene le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti.

3. L'eventuale adeguamento dei moduli per la presentazione dell'istanza di finanziamento o comunque previsti dal bando sarà approvata con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e pubblicati nella specifica pagina internet dell'Amministrazione regionale.

4. La presente delibera è pubblicata nel sito informatico dell'Amministrazione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE